

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

PROPOSTA DI LEGGE

**“Istituzione del diritto al
reddito sociale e di misure a sostegno dei
soggetti precari espulsi dal lavoro”**

Signore Consigliere, Signori Consiglieri,

la crisi economica che si è abbattuta sull'intero pianeta, sta evidenziando non solo tutti i limiti di un modello economico che si voleva efficiente ed infallibile e per il quale sono stati sacrificati pressochè tutti gli strumenti di garanzia sociale. Questa crisi, che da puramente finanziaria si è rapidamente trasformata in vera e propria recessione, coinvolge tutti i settori produttivi con una drammatica ricaduta in termini occupazionali e di sviluppo su tutti i paesi coinvolti.

In questo contesto il nostro paese sta prendendo coscienza di essere privo di tutti quegli istituti di welfare presenti negli altri paesi dell'UE, in particolare di quei presidi sociali che consentono in Paesi quali la Francia, la Gran Bretagna, la Germania, solo per citare i più importanti, a coloro che vengono espulsi dal lavoro o lavorano in situazioni di precarietà di avere un minimo di tutele che consentono loro di non sprofondare nell'indigenza più cupa.

In Italia oltretutto, la preoccupante incidenza di lavoro "atipico", rischia di generare quel fenomeno distorsivo per cui, mentre in sede "ufficiale" non risulta essere registrata la disoccupazione di nuova generazione, nella realtà una ampia fetta di popolazione, principalmente giovane, è priva di riconoscimento e quindi, invisibile alle statistiche ufficiali.

La nostra Regione non è esente da queste dinamiche.

L'istituto introdotto dalla presente proposta di legge chiamato "reddito sociale" si compone di una retribuzione erogata direttamente dalla Regione ai singoli soggetti che rientrano nelle condizioni previste dalla proposta di legge e di un "pacchetto" di servizi, gratuiti o a tariffa ridotta, offerti agli stessi soggetti dagli Enti locali nell'ambito delle proprie competenze (dalla formazione ai trasporti, alla sanità, all'istruzione, all'accesso a manifestazioni culturali). La Regione si assume la responsabilità di istituire una prestazione che concerne un diritto sociale prescindendo dalla determinazione dei livelli essenziali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale con legislazione a competenza esclusiva dello Stato (art. 117 comma 2 lettera m).

La proposta muove dall'ampliarsi della forbice distributiva all'interno della Regione Marche, nonché dall'andamento crescente del tasso di precarizzazione del sistema economico regionale. Le Marche attraversano un momento molto particolare: il mito della terza Italia, della via adriatica allo sviluppo, ha ormai perso consenso schiacciato dall'incertezza, dalla disoccupazione, dalla precarietà.

Rispetto alla distribuzione dei redditi, se si guarda la serie dei dati riferiti a prima del 2000 emergono due aspetti: 1) crescono le disuguaglianze retributive in tutte le province; 2) le retribuzioni dei lavoratori meno pagati crescono meno in termini reali.

Per la prima volta l'ISTAT, nel rapporto sul mercato del lavoro relativo al 2004, parla della crescente categoria dei sottoccupati, o dei *working poors*. Entra in questa categoria di persone chi, pur avendo un lavoro, spesso anche "regolare" (cioè non in nero), non riesce a soddisfare le proprie esigenze reddituali e lavorative. Questo significa che comincia ad emergere anche dalle statistiche ufficiali, il fatto che il lavoro non riesce ad essere più strumento di inclusione sociale. Lo stato di crisi del sistema produttivo marchigiano può essere messo in luce considerando che il tasso di crescita del valore aggiunto passa da 3,2% (1994-1998) a 1,3% (1999-2003). Il quadro della situazione marchigiana risulta caratterizzato da livelli del tasso di attività e del tasso di occupazione superiori a quelli della media nazionale, tuttavia aumenta la preoccupazione per le difficoltà di alcuni settori tradizionalmente manifatturieri. Ciò accade mentre aumentano i contratti a tempo determinato. C'è un costante aumento della flessibilità in entrata tra il 1998 e il 2003: le imprese marchigiane ricorrono all'utilizzo delle forme di lavoro flessibile maggiormente rispetto alla media nazionale; nel caso dei contratti temporanei il 49,7% delle imprese marchigiane contro il 42,4% del dato nazionale. Se si guarda all'andamento degli indici di precarizzazione generale disaggregati per le province (Tab. 1) si ha conferma dell'aumento del numero dei lavoratori atipici sul totale dei lavoratori marchigiani.

Tab. 1 Indici di precarizzazione generale
(Maschi e Femmine)

	1998	1999	2000	2001	2002	2003*
Pesaro Urbino	0,59	0,60	0,63	0,63	0,66	0,69
Ancona	0,64	0,66	0,70	0,72	0,76	0,79
Macerata	0,55	0,56	0,62	0,60	0,64	0,64
Ascoli Piceno	0,68	0,72	0,70	0,71	0,75	0,74
Marche	0,62	0,65	0,67	0,67	0,72	0,71

Fonte: elaborazione ARMAL su dati dei Centri per l'Impiego, l'Orientamento e la Formazione

*primi tre trimestri

L'indicatore (rapporto tra numero dei lavoratori precari e totale dei lavoratori) vale 1 in caso di massima precarietà (tutte le assunzioni sono a tempo determinato)

Se è vero che in passato la struttura produttiva ha permesso di attraversare le fasi dello sviluppo economico limitando al minimo le tensioni sociali e valorizzando l'organizzazione socio-economica, oggi la riorganizzazione delle attività economiche pone interrogativi circa la sostenibilità sociale e l'efficacia dei meccanismi di distribuzione della ricchezza prodotta nel territorio.

L'obiettivo di questa proposta di legge è quello di sottrarre disoccupati e precari dall'incertezza quotidiana, ponendoli nella condizione di scegliere un lavoro che risponda alle loro esigenze. Se un lavoratore non ha la possibilità di far maturare le proprie competenze nel luogo in cui lavora, se entra tardi nel mondo del lavoro, e permane in una situazione reddituale di *primo impiego*, si creano effetti deleteri per l'intero sistema economico: viene meno la forza contrattuale di tutti i lavoratori, aumenta il ricorso al lavoro straordinario, si diffonde un senso di passiva subalternità, si diffondono sfruttamento e alienazione; infine diminuisce la produttività. Il lavoro precario non costituisce una risorsa che crea ricchezza.

Questo obiettivo rappresenta una tappa necessaria all'implementazione di un modello di sviluppo locale stabile e coerente: le Marche sono l'esempio classico del sistema di sviluppo locale costituitosi sulle forme di organizzazione reticolare di produzione, come i distretti. Alcuni esperti dei distretti industriali (tra i quali il grande economista, non comunista, Giorgio Fuà) hanno più volte affermato che la competitività dei settori trainanti della nostra industria deriva dai nessi che si stabiliscono, nei luoghi dove la gente vive e lavora, fra l'apparato produttivo e l'ambiente sociale e umano in cui quello è immerso; allora l'orientamento fondamentale della politica economica deve tenerne conto; da una politica rivolta a interventi diretti sull'apparato produttivo, per indirizzarne lo sviluppo relativo su certi settori anziché su altri, si deve passare a una politica economica più indiretta, che aiuti sì le imprese, ma attraverso il potenziamento delle comunità umane in cui l'industria è immersa e dai cui succhi trae la sua competitività. Questa indicazione apre la strada dunque a combinazioni nuove fra una politica dell'efficienza commerciale del paese e una politica del *welfare* locale.

La precarizzazione delle condizioni di lavoro comporta una rilettura con interpretazione storico evolutiva dei principi sanciti nella prima parte della Costituzione. Questi sottolineano come il valore delle condizioni di vita dignitosa risponda a specifiche finalità sociali, imponendo alla Repubblica la rimozione degli ostacoli "di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica economica e sociale del Paese" (art. 3 comma 2). E' proprio intorno al peso della parola " lavoratore" che va inquadrata l'intera

questione. Il termine “lavoratore” va colto nella sua funzione sociale, indipendentemente dallo status di chi presta un’attività lavorativa giuridicamente regolata. Il reddito sociale vorrebbe rivolgersi a questo soggetto. La Regione ritiene questa misura tanto più necessaria, quanto più l’attività produttiva è frutto di una cooperazione sociale, il cui valore aggiunto è sempre più appannaggio di pochi e non di molti (nonostante il contributo “sommerso” di tutti).

La proposta di legge prevede un’erogazione monetaria pura e semplice (a carico dell’amministrazione regionale), mentre la parte dei servizi funzionerebbe in questo modo: rispetto ai trasporti, sarebbero i Comuni, che poi sono i titolari del trasporto pubblico locale, a dover erogare uno sconto del 50% sul trasporto pubblico urbano a chi già risulta beneficiario di questa proposta di legge. Nel pacchetto dei servizi rientrerebbe anche l’esonero per i ticket sanitari e dei benefici rispetto ai beni culturali, alla fruizione dei beni culturali di competenza dei Comuni tramite il meccanismo delle convenzioni.

La norma finanziaria (art. 7) prevede la costituzione di un Fondo per il finanziamento del reddito sociale alimentato da risorse regionali individuate sulla base della programmazione economico-finanziaria della Regione e quantificate annualmente con legge finanziaria nel rispetto degli equilibri di bilancio.

NOTA SULLE FONTI RICHIAMATE

Costituzione della Repubblica Italiana

art. 2.

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

art. 3 .

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

art. 4.

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

art. 37.

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

art. 38

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

L'assistenza privata è libera.

art. 117 comma 4

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

art. 119.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

Statuto della Regione Marche

art. 4 comma 1

La Regione promuove nell'ambito delle sue attribuzioni tutte le iniziative idonee a realizzare il pieno sviluppo della persona e l'eguaglianza dei cittadini, a rimuovere gli ostacoli che impediscono l'effettiva partecipazione dei lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale.

Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"

art. 1 (Principi generali e finalità)

1. La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non

discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione.

2. Ai sensi della presente legge, per "interventi e servizi sociali" si intendono tutte le attività previste dall'articolo 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

3. La programmazione e l'organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali compete agli enti locali, alle regioni ed allo Stato ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e della presente legge, secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali.

4. Gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

5. Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata.

6. La presente legge promuove la partecipazione attiva dei cittadini, il contributo delle organizzazioni sindacali, delle associazioni sociali e di tutela degli utenti per il raggiungimento dei fini istituzionali di cui al comma 1.

7. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, nell'ambito delle competenze loro attribuite, ad adeguare i propri ordinamenti alle disposizioni contenute nella presente legge, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti.

art. 8. (Funzioni delle Regioni)

1. Le regioni esercitano le funzioni di programmazione, coordinamento e indirizzo degli interventi sociali nonché di verifica della rispettiva attuazione a livello territoriale e disciplinano l'integrazione degli interventi stessi, con particolare riferimento all'attività sanitaria e socio-sanitaria ad elevata integrazione sanitaria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), della legge 30 novembre 1998, n. 419.

2. Allo scopo di garantire il costante adeguamento alle esigenze delle comunità locali, le regioni programmano gli interventi sociali secondo le indicazioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, promuovendo, nell'ambito delle rispettive competenze, modalità di collaborazione e azioni coordinate con gli enti locali, adottando strumenti e procedure di raccordo e di concertazione, anche permanenti, per dare luogo a forme di cooperazione. Le regioni provvedono altresì alla consultazione dei soggetti di cui agli articoli 1, commi 5 e 6, e 10 della presente legge.

3. Alle regioni, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, spetta in particolare l'esercizio delle seguenti funzioni:

a) determinazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite le forme di concertazione con gli enti locali interessati, degli ambiti territoriali, delle modalità e degli strumenti per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete. Nella determinazione degli ambiti territoriali, le regioni prevedono incentivi a favore

dell'esercizio associato delle funzioni sociali in ambiti territoriali di norma coincidenti con i distretti sanitari già operanti per le prestazioni sanitarie, destinando allo scopo una quota delle complessive risorse regionali destinate agli interventi previsti dalla presente legge;

- b) definizione di politiche integrate in materia di interventi sociali, ambiente, sanità, istituzioni scolastiche, avviamento al lavoro e reinserimento nelle attività lavorative, servizi del tempo libero, trasporti e comunicazioni;
- c) promozione e coordinamento delle azioni di assistenza tecnica per la istituzione e la gestione degli interventi sociali da parte degli enti locali;
- d) promozione della sperimentazione di modelli innovativi di servizi in grado di coordinare le risorse umane e finanziarie presenti a livello locale e di collegarsi altresì alle esperienze effettuate a livello europeo;
- e) promozione di metodi e strumenti per il controllo di gestione atti a valutare l'efficacia e l'efficienza dei servizi ed i risultati delle azioni previste;
- f) definizione, sulla base dei requisiti minimi fissati dallo Stato, dei criteri per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei servizi a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'articolo 1, commi 4 e 5;
- g) istituzione, secondo le modalità definite con legge regionale, sulla base di indicatori oggettivi di qualità, di registri dei soggetti autorizzati all'esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge;
- h) definizione dei requisiti di qualità per la gestione dei servizi e per la erogazione delle prestazioni;
- i) definizione dei criteri per la concessione dei titoli di cui all'articolo 17 da parte dei comuni, secondo i criteri generali adottati in sede nazionale;
- l) definizione dei criteri per la determinazione del concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni, sulla base dei criteri determinati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera g);
- m) predisposizione e finanziamento dei piani per la formazione e l'aggiornamento del personale addetto alle attività sociali;
- n) determinazione dei criteri per la definizione delle tariffe che i comuni sono tenuti a corrispondere ai soggetti accreditati;
- o) esercizio dei poteri sostitutivi, secondo le modalità indicate dalla legge regionale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei confronti degli enti locali inadempienti rispetto a quanto stabilito dagli articoli 6, comma 2, lettere a), b) e c), e 19.

4. Fermi restando i principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, le regioni disciplinano le procedure amministrative, le modalità per la presentazione dei reclami da parte degli utenti delle prestazioni sociali e l'eventuale istituzione di uffici di tutela degli utenti stessi che assicurino adeguate forme di indipendenza nei confronti degli enti erogatori.

5. La legge regionale di cui all'articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, disciplina il trasferimento ai comuni o agli enti locali delle funzioni indicate dal regio decreto - legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dal decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67. Con la medesima legge, le regioni disciplinano, con le modalità stabilite dall'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 112 del 1998, il trasferimento ai comuni e agli enti locali delle risorse umane, finanziarie e patrimoniali per assicurare la copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni sociali trasferite utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge per l'esercizio delle funzioni stesse.

Art. 1
(Finalità e principi)

1. La Regione, nel rispetto dei principi fondamentali sanciti dall'art. 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dei principi di cui agli articoli 2, 3, 4, e 38 della Costituzione, ed in conformità a quanto previsto dall'art. 4, comma 1 dello Statuto regionale, riconosce il reddito sociale allo scopo di favorire l'inclusione sociale per i lavoratori disoccupati o precariamente occupati e di introdurre uno strumento di rafforzamento delle politiche finalizzate al sostegno economico dei soggetti maggiormente esposti al rischio di marginalità sociale.

2. Il diritto al reddito sociale è attuato attraverso l'insieme di prestazioni dirette ed indirette volte ad assicurare un'esistenza libera e dignitosa.

3. Ai fini della presente legge la Regione promuove, nell'ambito delle rispettive competenze, modalità di collaborazione con gli enti locali.

Art. 2
(Condizioni soggettive per l'erogazione della retribuzione sociale)

1. Sono beneficiari del reddito sociale garantito di cui all'art. 1 i disoccupati il cui stato di disoccupazione sia certificato dal centro per l'impiego competente per territorio, i lavoratori precariamente occupati, i titolari di un rapporto di lavoro non a tempo pieno ed indeterminato che al momento della presentazione dell'istanza per l'accesso alle prestazioni abbiano percepito nell'anno precedente la presentazione dell'istanza un reddito annuo lordo da lavoro dipendente e non autonomo non superiore a 7.500 euro.

2. Sono altresì destinatari dei benefici previsti dalla presente legge le lavoratrici e i lavoratori che, pur essendo titolari di rapporti di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, subiscono, per effetto dell'astensione dal lavoro durante il periodo di congedo di maternità o di paternità, una riduzione percentuale della propria retribuzione tale da determinare la percezione di un reddito individuale annuo non superiore ad euro 7.500,00.

3. I soggetti di cui al comma 1 e 2, devono risiedere nella Regione da almeno 24 mesi.

Art. 3
(Prestazioni)

1. La Regione eroga ai soggetti di cui all'art. 2, una prestazione mensile tale da determinare, in ogni caso, il conseguimento di un reddito individuale netto annuo pari ad euro 7.500,00, rivalutato annualmente sulla base degli indici del costo della vita per le famiglie degli operai e degli impiegati rilevati dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), e calcolato tenendo conto del reddito percepito dal richiedente e sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui all'art. 6.

2. La prestazione di cui al comma 1 è cumulabile con trattamenti previdenziali ed assistenziali percepiti dal soggetto che ne beneficia, entro i limiti degli importi stabiliti ai sensi del medesimo comma 1.

Art. 4
(Agevolazioni riguardanti i servizi pubblici, i servizi culturali e i canoni di locazione)

1. I soggetti di cui all'art. 2 hanno diritto all'esenzione totale dal pagamento dei ticket sanitari.

2. La Regione promuove e stipula convenzioni con i comuni e con gli enti da questi partecipati o controllati o con questi convenzionati, nonché con gli enti gestori del trasporto pubblico urbano ed extraurbano, per garantire la riduzione del 50% delle tariffe di tutti i servizi

pubblici a domanda individuale, nonché dei servizi di trasporto pubblico, a favore dei soggetti di cui all'art. 2.

3. La Regione, anche in collaborazione con gli enti locali, promuove e stipula convenzioni con gli enti gestori di teatri, cinema, musei, librerie, sale da concerto, in modo tale da garantire ai soggetti di cui all'art. 2 la riduzione del 30% dei costi per la fruizione di attività e beni culturali, e la gratuità dei libri di testo scolastici.

4. La Regione, inoltre, eroga contributi per ridurre l'incidenza del costo della locazione sul reddito percepito.

Art. 5

(Modalità di accesso alle prestazioni)

1. Per accedere alle prestazioni di cui agli articoli 3 e 4 i soggetti interessati presentano annualmente istanza alla Regione per il tramite del Comune di residenza.

2. Con il regolamento di cui all'art. 6 sono definiti i criteri per la formazione delle graduatorie.

3. La Giunta regionale, con cadenza annuale, presenta al Consiglio regionale una relazione sull'utilizzo dei fondi erogati dalla Regione per le finalità di cui all'art. 1.

Art. 6

(Regolamento regionale)

1. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con regolamento regionale, sono stabilite le disposizioni attuative della presente legge ed in particolare:

- a) determina la misura delle prestazioni dirette previste dall'art. 3, calcolate secondo il criterio di proporzionalità ed in relazione ad apposite fasce di reddito;
- b) definisce i criteri di cui al comma 2 dell'art. 5;
- c) definisce le modalità di gestione del fondo regionale di cui all'art. 7;
- d) individua la struttura regionale competente a ricevere le richieste di accesso ai benefici previsti dalla presente legge, con compiti di coordinamento degli enti locali eventualmente coinvolti.

Art. 7

(Norma finanziaria)

1. Per le finalità della presente legge è istituito un apposito "Fondo regionale per il reddito sociale garantito".

2. L'entità della spesa di cui al comma 1 è stabilita dall'anno 2010 con le rispettive leggi finanziarie.

3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte nell'UPB 5.30.07 a carico dei capitoli che la Giunta regionale istituisce ai fini della gestione a decorrere dall'anno 2010 nel Programma Operativo Annuale (POA).